

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Cognome e Nome	Presente
FORMIA Marco - Sindaco	Sì
MILA Bruno - Vice Sindaco	Sì
GASSINO Alessandra - Consigliere	Sì
FRANCHINO Marino - Consigliere	Sì
FIORESE Fabrizio - Consigliere	Sì
ZAMBOTTI Ernesto - Consigliere	Sì
FORMIA Lorena - Consigliere	Sì
CRUSCA Maria Giustina - Consigliere	Sì
ARNODO Alessandro - Consigliere	Sì
MONDINO Luca - Consigliere	Sì
ANZOLA Stefano - Consigliere	Sì
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere	Sì
CANTORE Mauro - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza FORMIA Marco – Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - Dr. Ezio IVALDI.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all' Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- Overo, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell' Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) Previste dall'art. 20, c.2, T.U.S.P.;

- a) Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle due precedenti categorie;
- b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) Partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Mazzè e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quale è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi delle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in

denaro i base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, Cod. Civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Cod. Civ.;

DATO ATTO che:

- o a norma del comma 612 dell'articolo unico della Legge 190/2014, questo Comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 13 del 29/04/2015 (di seguito, per brevità, "*Piano 2015*");
- o il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 11/06/2015 (comunicazione prot. n. 4600);
- o nessuna osservazione è stata presentata dalla Corte dei Conti;
- o il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell' Amministrazione (link: <http://www.comune.mazze.to.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&cid=130&pid=1075&ent=main>);
- o il comma 612 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 prevedeva che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni fosse ad opera d'una "*relazione*" nella quale venivano esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano;
- o la *relazione* è stata proposta dal Sindaco, seppur la stessa sia stata materialmente predisposta dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario senza l' ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il Comune;
- o la stessa è stata oggetto d'approvazione da parte dell' Organo Consiliare con deliberazione n. 8 del 18-4-2016, in modo che il procedimento è stato concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;
- o al pari del Piano 2015, anche la relazione conclusiva è stata trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con prot. n. 4668 del 26-4-2016 e, quindi, pubblicata nel sito internet dell' Amministrazione;

VISTO l' allegato A "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art. 24 D.Lgs. n. 175/2016)", allegato alle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, deliberata con atto n. 19 della Corte dei Conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall' Organo di Revisione ai sensi dell' art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;

CONSIDERATO che sono presenti n. 13 consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente deliberare;

UDITA la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, di cui al presente verbale;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;

CON VOTAZIONE resa in forma palese che ha sortito il seguente esito:

presenti: 13
votanti: 13
favorevoli: 13
contrari: 0
- astenuti: 0:

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23-9-2016, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto dell' allegato A "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art. 24 D.Lgs. n. 175/2016)", allegato alle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, deliberata con atto n. 19 della Corte dei Conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P., e dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Tiziana RONCHIETTO

- ☐ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.
- ☐ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tiziana Ronchietto

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.

IL SINDACO
FORMIA Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Ezio IVALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

X dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Ezio IVALDI
